

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TRA

Il Comune di Perosa Canavese (P.IVA - C.F. 02387690015) con sede in Piazza Municipio, 1 – 10010 Perosa Canavese (TO), in persona del Sindaco *pro tempore*, di seguito denominato "Ente"

E

La Società **Labor Service S.r.l.**, con sede in Novara, via A. Righi n. 29, P.IVA 02171510031, in persona del legale rappresentante Dott. Alessandro Spallazzo

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 di seguito GDPR – *General Data Protection Regulation*), adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il 27 aprile 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto nuovi adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e alla loro circolazione;
- Il GDPR introduce la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) (artt. 37-39), prevedendo l'obbligo, in capo al titolare o al responsabile del trattamento, di designarlo quando «a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10» (art. 37, par. 1 GDPR);
- L'Ente ha ritenuto di designare il DPO ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a) GDPR, in quanto organismo pubblico;
- L'art. 37, par. 6, GDPR stabilisce che il DPO può essere «un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»; l'Ente ha ritenuto di ricercare un professionista esterno che ricoprisse il ruolo di DPO, poiché all'interno del suo organico non vi è una figura che possa svolgere l'incarico in piena autonomia e indipendenza e in possesso della conoscenza specialistica e della qualificazione in materia di privacy, necessarie per assumere l'incarico di DPO;
- L'Ente, che aveva già affidato l'incarico di DPO alla società Labor Service S.r.l. con Determinazione n. 37 del 10/04/2018, ha ricevuto dalla stessa società nuova offerta economica per il proseguo delle attività.

- Valutata l'offerta economica, la competenza professionale e l'inesistenza di conflitti di interesse, l'Ente provvede ad affidare il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) alla società Labor Service S.r.l.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti sopra indicate convengono e stipulano il conferimento dell'incarico di DPO, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – SPECIFICAZIONE DELL'INCARICO

La Società incaricata Labor Service S.r.l. è chiamata ad individuare all'interno del suo organico la persona fisica che, per competenze e qualifiche, possa ricoprire il ruolo di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) a favore dell'Ente e ad adempiere ai doveri e compiti previsti dalla normativa in premessa e indicati nel presente contratto.

Labor Service S.r.l. individua come persona referente e DPO la dott.ssa Angela Emanuele, nata a Locri il 11/04/1989, con laurea magistrale in Giurisprudenza e dipendente a tempo indeterminato, la quale ha la formazione e l'affidabilità necessarie per poter svolgere quanto richiesto dal presente incarico (V. Allegati 1).

Il DPO si impegna ad eseguire i compiti conferiti sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto della disciplina pertinente.

Il DPO si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia.

Il DPO opererà in posizione di autonomia, senza ricevere istruzioni né sullo svolgimento dei compiti attribuiti, né sull'interpretazione normativa per risolvere eventuali questioni in materia di protezione dei dati.

Il DPO riferisce direttamente al Titolare del trattamento individuabile nella figura del Sindaco Borgia Michele. Nel caso in cui siano rilevate dal DPO, o sottoposte alla sua attenzione, decisioni incompatibili con il GDPR e con le indicazioni fornite dallo stesso DPO, quest'ultimo è tenuto a manifestare la propria disapprovazione, comunicandola e motivandola al Titolare del trattamento.

Il DPO si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Art. 2 – CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

Alla Società Labor Service S.r.l. non è data facoltà di cedere il presente contratto a terzi professionisti per l'adempimento dei compiti conferiti, senza il preventivo e necessario consenso dell'Ente.

Art. 3 - COMPENSI

Il compenso per l'incarico conferito viene stabilito in euro 2.133,33 I.V.A. esclusa, per il periodo 01/05/2020 – 31/12/2022

Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito al presente contratto è Z8D2F36780

- Periodo 01/05/2020 – 31/12/2022 C.I.G.: Z8D2F36780 – Determinazione n. 78 del 12/11/2020

Qualora l'importo del C.I.G. indicato non fosse riferito a tutta la durata del contratto, l'Ente si impegna a dare tempestiva comunicazione a Labor Service S.r.l. al fine di permettere alla stessa gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, al DPO potrà essere richiesta l'organizzazione di un corso di formazione in materia di privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali da fatturarsi separatamente rispetto all'importo sopra indicato, con un costo orario di € 55,00, I.V.A. esente.

Art. 4 - COMPITI DEL DPO

Il designato DPO, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39, par. 1 GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- d) Cooperare con il Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Le funzioni ed i compiti del DPO sono espletati con riguardo a tutte le attività svolte dall'Ente che comportino trattamenti dei dati personali. Qualora, in relazione ad esse, sorgano questioni attinenti alla

protezione dei dati, l'Ente dovrà coinvolgere il DPO; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il coinvolgimento del DPO dovrà avvenire in caso di violazione di dati personali (c.d. *Data Breach*), di esercizio di uno o più diritti diritto in tema di privacy, di introduzione di nuove attività di trattamento.

Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente, nei confronti del DPO, ha i seguenti doveri:

- a) mediante l'apposita procedura telematica indicata sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, l'Ente è obbligato a comunicare i dati della Labor Service S.r.l. quale persona giuridica che ha assunto l'incarico di DPO;
- b) mettere a sua disposizione le risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, in particolare individuando un gruppo di lavoro e un riferimento interno per la gestione delle attività in materia di privacy;
- c) assicurare che il DPO non riceva alcuna istruzione in merito all'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- d) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni ed i propri compiti in autonomia e indipendenza, evitando di assegnargli mansioni in conflitto di interesse col ruolo ricoperto;

Art. 6 – RECESSO

L'Ente ha facoltà di recedere per giusta causa in qualsiasi momento dall'incarico conferito, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a tre mesi.

È fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 7 – RINUNCIA ALL'INCARICO

Il DPO incaricato ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con diritto al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel presente contratto.

Art. 8 – POTERE DI ACCESSO E DOVERE DI RISERVATEZZA

Il DPO e gli altri dipendenti/collaboratori di Labor Service S.r.l. che svolgono l'attività in supporto al DPO:

- a) sono autorizzati ad accedere, ove necessario all'esecuzione dei loro compiti (art. 38, paragrafo 2, GDPR), ai dati trattati dall'Ente, alle installazioni informatiche e/o ai supporti fisici usati per il trattamento dei dati;
- b) sono impegnati al rispetto del segreto professionale ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di DPO decorre dal 01/05/2020 e termina il 31/12/2022, salvo rinnovo dell'incarico attraverso le modalità indicate nel successivo articolo.

Art. 10 – RINNOVO DELL'INCARICO

Al termine del contratto, nell'ipotesi in cui si intenda proseguire l'incarico in oggetto, l'Ente si impegnerà a trasmettere a Labor Service S.r.l. apposita comunicazione di rinnovo entro 15 giorni dalla scadenza.

Al contrario, qualora si intenda cessare definitivamente ogni rapporto tra le Parti, l'Ente sarà obbligato a comunicare tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali il nuovo nominativo del DPO individuato in sostituzione di Labor Service S.r.l. attraverso la procedura telematica di "Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD" presente sul sito internet dell'Autorità Garante; inoltre l'Ente sarà tenuto a rimuovere i dati di contatto della Labor Service S.r.l. dal proprio sito istituzionale e dalla relativa documentazione privacy.

Art. 11 - INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto di essersi fornite tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. (V. Allegato 2).

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente incarico, sarà competente esclusivamente il giudice ordinario del Foro di Novara.

Art.13 - CONDIZIONI FINALI E RINVIO

La sottoscrizione del presente contratto di servizio costituisce accettazione integrale delle condizioni in esso contenute e vale come formale conferimento dell'incarico di DPO.

Per quanto non previsto dalla presente contratto, le parti rinviano alle norme del codice civile.

Data 26/11/2020

Per il Comune di Perosa Canavese

Per Labor Service S.r.l.

Il Sindaco

(Michele Borgia)

L'Amministratore Unico

(Alessandro Spallazzo)